



**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
  
**DI**  
  
**POLIZIA URBANA**

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1- Disciplina dei servizi di polizia urbana

La Polizia Urbana é disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscano anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

### Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di polizia urbana

L'Autorità Comunale preposta impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al servizio della Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di Regolamento l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti (Tecnico U.T.C., Perito Ecologo, ecc.).

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui é prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

### Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Autorità Comunale preposta con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sulla richiesta, l'Autorità Comunale preposta può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Autorità Comunale preposta, all'occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a sessanta giorni.

Il termine, di cui al comma precedente, può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- a)b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- a)c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- a)d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- a)e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

L'Autorità Comunale preposta potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

- 1) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- 1)2) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora l'Autorità Comunale preposta lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare. mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

Qualora l'Autorità Comunale preposta lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo é stato rilasciato.

#### Art. 5 - Sospensione - revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse;
- possono inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con ordinanza dell'Autorità Comunale preposta.

Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione dell'Autorità Comunale preposta.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine suindicato.

L'Autorità Comunale preposta può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo é stato rilasciato.

## TITOLO II° OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO.

### Art. 6- Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

### Art. 7 - Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda all'Autorità Comunale preposta, indicando nella medesima l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, secondo le norme previste nel regolamento sull'occupazione di aree e spazi pubblici.

### Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Comune a norma di legge.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dal presente Regolamento ed in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

### Art. 9 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi, di concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, é vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- a)b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- a)c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- a)d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito;
- a)e) deviare acque.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Gli esercenti commercio ambulante a posto fisso, debbono raccogliere in appositi sacchetti o in altri contenitori i rifiuti o le immondizie, giacenti nello spazio da loro occupato e provvedere allo smaltimento secondo gli accordi intervenuti con il Comune.

#### Art. 10 - Installazione di tende solari

E' vietata l'installazione di tende solari e simili sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2.20 dal suolo.

L'Autorità Comunale preposta stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2.00 di suolo.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, l'Autorità Comunale preposta stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

L'Autorità Comunale preposta ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse storico e/o artistico.

In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione.

#### Art. 11 - Installazione di insegne - targhe - vetrine - manifesti - striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità, compresa quella sanitaria, e sulle pubbliche affissioni, ed in materia di occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, é vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune.

L'Autorità Comunale preposta può prescrivere per i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente determinate modalità e caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali e della circolazione.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito, oltre che inquinamento luminoso secondo quanto previsto dalla L.R. 27.061997 n. 22

Per le installazioni di cui al 1° comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a m. 5,50.

#### Art. 12 - Collocamento di tavoli - sedie - piante ornamentali - merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posaciacchi, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non é consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

#### Art. 13 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, é ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

### TITOLO III° NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

#### Art. 14 - Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, é fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

#### Art. 15 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può esser fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti (Vedi Reg. mercato settimanale).

#### Art. 16 - Cura e manutenzione di scarpate fossi e terreni estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle strade e delle acque (C.d.S. 285/92, Regolamento Comunale per il controllo del deflusso delle acque) i proprietari di scarpate e fossi sono tenuti alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.

Qualsiasi terreno deve essere mantenuto in ordine provvedendo all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante mantenendo posizioni di decoro e pulizia.

Le siepi in particolare dovranno essere tenute regolate in modo tale da non sporgere sulla pubblica via né, costituire pericolo o intralcio per la viabilità, specie nei tratti in curva.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.

E' inoltre vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere se non specificatamente autorizzati.

Nel caso di violazione di detto obbligo l'Autorità comunale, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Comune provvederà d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Il dirigente può emettere Ordinanza per la manutenzione di scoli e terreni, per quanto di competenza secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il deflusso delle acque ed in caso di inadempienza provvedere d'ufficio con addebito delle spese.

#### Art. 17 - Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, é vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Salvo quanto previsto in materia dalle norme igienico-sanitarie, la balneazione ed il nuoto restano vietati nei laghi e nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

#### Art. 18 - Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:

- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
- Rimuovere gli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture etc..) contrastanti con le caratteristiche ambientali dei siti.

I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

#### Art. 19 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, é proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

#### Art. 20 - Distribuzione di manifesti

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, é vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione di materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

#### Art. 21 - Cartelli - iscrizioni - targhe - proiezioni e notiziari luminosi

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 11 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune é proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e dalle fotografie dell'edificio e del luogo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

#### Art. 22 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione dell'Autorità Comunale preposta, é proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.  
Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

#### Art. 23 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza dell'Autorità Comunale preposta.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

#### Art. 24 - Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari non di riposo e con le modalità stabilite dall'Autorità Comunale preposta con apposita Ordinanza, in modo tale che non arrechino comunque danni o molestie a terzi.

Orario consentito per la battitura:

- 08.00/12.00 e 15.00/18.00.

#### Art. 25 - Pulizia di anditi - vetrine - negozi - esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

L'Autorità Comunale preposta potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

#### Art. 26 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, é vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque é nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

#### Art. 27 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani e compostaggio domestico

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi o negli orari che saranno stabiliti dall'Ente gestore del servizio o dall'apposito regolamento consortile di conferimento raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'Ente Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, é vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Per lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani tramite operazioni di compostaggio i manufatti adibiti a tale scopo (composter) dovranno essere posizionati alla distanza minima di 1,5 mt dai confini e di mt. 5 dalle abitazioni, devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti idonei per migliorarne l'inserimento ambientale e ridurre le eventuali molestie e disagi arrecati a terzi.

Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

#### Art. 28 - Trasporto di materiali di facile dispersione

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

#### Art. 29 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento di blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

In caso di abbondanti nevicate, l'Autorità Comunale preposta potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

E' vietato scaricare o depositare sul luogo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

#### Art. 30 - Scarico di residui di costruzione e riparazioni

Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Senza apposita autorizzazione é vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

L'Autorità Comunale preposta può ordinare la rimozione, anche su aree private di scarichi o depositi effettuati abusivamente o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

#### Art. 31 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, é proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito e comunque a meno di cento ml. dalle abitazioni o dall'abitato.

E' comunque vietato nei periodi di particolare siccità bruciare sterpi (vedi norme del T.U.L.P.S.).

I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

#### Art. 32 - Trattamenti con presidi sanitari

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo valgono le norme di legge e del vigente regolamento comunale d'igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando giardini, orti, aiuole o altri spazi verdi, che siano toccati dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli e a meno di ml. 3 dal confine di proprietà.

Ogni trattamento va preventivamente concordato con il competente Dipartimento di Igiene e reso noto alle persone potenzialmente esposte tramite cartelli con congruo anticipo rispetto al trattamento stesso.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando, colture che siano toccate dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli.

Ogni trattamento deve essere preventivamente reso noto alle persone potenzialmente esposte.

#### Art. 33 - Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, cose, animali e veicoli;

- a)b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- a)c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- a)d) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo preventiva autorizzazione;
- a)e) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale in particolare nelle aree a verde attrezzato soprattutto se privi di museruola;
- a)f) eseguire qualsiasi, giuoco, che possa costituire pericolo o molestia, fuori dei luoghi a ciò destinati ancorché effettuato nel verde attrezzato osservando il riposo pomeridiano:
  - 12.00/15.00 e dopo le ore 22.00;
- g) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g)h) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- g)i) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- g)j) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- g)k) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- g)l) sdraiarsi o salire sulle panchine;
- g)m) condurre, nelle località indicate dall'Autorità Comunale, preposta, con apposita Ordinanza, animali che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare gli escrementi;
- g)n) danneggiare qualsiasi struttura pubblica, segnali, luce, manufatti, ecc.;
- g)o) l'uso, nelle parti riservate ai soli pedoni, di veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli o altri animali.

Resta altresì vietato:

- 1) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande. Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da taluni divieti i cani guida che accompagnano i ciechi;
- 2) introdurre biciclette e motocicli nei cimiteri e nelle aree a verde attrezzato.

#### Art. 34 VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Fermi restando tutti i divieti e le prescrizioni di cui al vigente Regolamento del Verde Pubblico e privato, nei viali e giardini pubblici è altresì vietato:

- a) l'uso, nelle parti riservate ai soli pedoni, di veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
- b) l'uso dei medesimi veicoli od animali al di fuori delle parti riservate ai pedoni in caso di terreno bagnato o fangoso;
- c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- d) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- e) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo preventiva autorizzazione;
- g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- i) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;

- j) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.
- Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
- Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
- Possono essere autorizzate, previo eventuale parere/ nulla-osta su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:
- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
  - b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
  - c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
  - d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
  - e) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Municipale.
  - f) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
  - g) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
  - h) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
  - i) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa

#### Art. 35 vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale, ne attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

#### Art. 36 - Caravan - autocaravan - tende - carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale é vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti. L'Autorità Comunale preposta può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere alle necessità abitative, per motivi di igiene o di sicurezza pubblica, comprese le carovane di nomadi con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del territorio Comunale.

L'Autorità Comunale preposta può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in aree appositamente attrezzate, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale preposta.

## TITOLO IV° POLIZIA RURALE

### Art. 37 Alberi e siepi

I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliati i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

Qualora si tratti di alberi censiti dal Comune tra le preesistenze arboree di pregio, gli interventi di cui sopra andranno comunque autorizzati dall'Ufficio Ambiente comunale secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale del Verde pubblico e privato.

### Art. 38 - Spigolatura e raccolta di frutti caduti

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse.

### Art. 39 - Pascolo abusivo nei fondi privati

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.

### Art. 40 - PASCOLO LUNGO LE STRADE

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

## TITOLO V° QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO

### Art. 41 - Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico é vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi-gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze dell'Autorità Comunale preposta per accedere e frequentare dette sedi.

#### Art. 42 - Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie e riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso all'Autorità Comunale preposta almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale preposta dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

#### Art. 43 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Oltre a quanto previsto dall'art. 33, lettera e), ai proprietari di cani o di altri animali é vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, é altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

#### Art. 44 - Distanze degli allevamenti ad uso familiare e concimaie

Gli allevamenti di animali da cortile o bovini o suini ad uso familiare e relative concimaie e recinti per la stabulazione, devono essere collocati ad una distanza minima dalle altre abitazioni di almeno 30 ml., debitamente puliti e con apposita vasca per le deiezioni e pulizie, è ammessa la distanza di 10 ml. dall'abitazione del conduttore .

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti idonei per migliorarne l'inserimento ambientale e ridurre le eventuali molestie e disagi arrecati a terzi.

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Sanitario vigenti.

#### Art. 45 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 33, comma 2, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante la apposita targhetta comunale, e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno esser tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

#### Art. 46- Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### Art. 47 - Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

E' vietato molestare, prendere o catturare colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'Autorità competente.

E' pure vietato alimentare gli animali liberi di ogni tipo su suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' altresì vietato alimentare gli stessi sui davanzali delle finestre e sulle soglie delle porte delle abitazioni.

#### Art. 48 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, video-giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali conformi alle normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

#### Art. 49 - Impianti e uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni, qualora non rientrino nelle attività compatibili con la residenza, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale, fermo restando il rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.

#### Art. 50 - Segnalazioni sonore - sirene e campane

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 10 secondi, e di intensità moderata.

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori con caratteristiche di costruzione e di emissione sonora in difformità dalla vigente normativa in materia.

#### Art. 51 - Dispositivi sonori di allarme e pubblicità sonora

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 1)2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 200 metri dal posto precedente.

#### Art. 52 - Attività rumorose vietate

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- a)b) la pubblicità sonora;

- a)c) l'uso di amplificatori sonori;
- a)d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori;
- a)e) impiego di macchine da giardinaggio a scoppio dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 08.00 g.s.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dall'Autorità Comunale preposta con apposita Ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

#### Art. 53 - Attività professionali rumorose ed incombode

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incombode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti dalle apposite disposizioni dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 07.00.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

#### Art. 54 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

#### Art. 55 - Mestieri girovagli

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagli, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune.

È vietato l'esercizio di mestieri girovagli fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Ai sensi dell'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il mestiere di ciarlatano è vietato.

#### Art. 56 - Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

#### Art. 57 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

#### Art. 58 - Deposito di cicli - carrozzelle - carriole

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, é vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli Agenti della Polizia Municipale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

#### Art. 59 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di che era tenuto a provvedere.

#### Art. 60 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso.

#### Art. 61 - Protezioni in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, scheggie, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti o che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

#### Art. 62 - Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altra idonea struttura ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

#### Art. 63 - Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, in aree pubbliche o aperte al pubblico, senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

#### Art. 64 - Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

#### Art. 65 - Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, l'Autorità Comunale preposta potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

#### Art. 66 - Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

#### Art. 67 - Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

#### Art. 68 - Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

#### Art. 69 - Luminarie e cavi elettrici

In aree pubbliche o aperte al pubblico, le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti, danni alle persone e alle cose e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1 dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Comune l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I titolari sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei titolari che promuovono l'iniziativa.

Per decorare le strade comunali e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

Tali addobbi, drappi e festoni dovranno comunque essere ancorati e posizionati in maniera tale da non provocare pericolo e ingombro al pubblico passaggio.

E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni a fittoni, pali della luce e su suolo pubblico, ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

N.B. (dovranno essere rispettate le norme C.E.E. D.M. 21.03.1988 n. 28 altezza minima 5,50 dal suolo).

#### Art. 70 - Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

#### Art. 71 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, é vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, l'Autorità Comunale preposta, con apposita Ordinanza, potrà vietare e stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Nei locali interrati degli edifici residenziali è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici a condizione che gli stessi abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili, i quali, si configurano anche come stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

#### Art. 72 - Impianti - contatori e bombole del gas

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso é conforme alle norme di cui al comma precedente.

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

#### Art. 73 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 21 x 29,7 , contenente la scritta:

"In caso di emergenza chiamare: ....." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

L'Autorità Comunale preposta, con propria Ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

#### Art. 74 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 1)2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni, in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- 1)3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 1)4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 1)5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
- 1)6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonché dall'art. 31 del presente Regolamento e dal punto 3) del comma precedente, é vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati ed insistenti al suolo, prima del quindici agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle ferrovie.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco é spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

#### Art. 75 - Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, l'Autorità Comunale preposta potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica e/o dai pozzi privati per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita Ordinanza.

## TITOLO VI° COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

### Art. 76 - Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

### Art. 77 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

### Art. 78 - Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita é vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

### Art. 79 - Contegno degli esercenti il commercio

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto col pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giuochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità Comunale preposta potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

### Art. 80 - Chiusura temporanea di negozi - laboratori - esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico

Salvo fondati motivi di impossibilità, la chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico deve essere resa nota con apposito manifesto esposto in luogo ben visibile e con almeno tre giorni di anticipo o periodi superiori stabiliti da provvedimenti specifici.

Il manifesto, con l'indicazione dei giorni o del periodo di chiusura, deve rimanere esposto fino alla riapertura del locale.

Nel periodo estivo ed in altre occasioni particolari nelle quali é prevista la chiusura contemporanea e prolungata di molti esercizi, con apposita Ordinanza, previa intesa con le categorie, potrà essere predisposto un piano, affinché venga tenuto aperto un numero i locali sufficiente ad assicurare i servizi alla cittadinanza.

#### Art. 81 - Utilizzo di apparecchi radiotelevisivi

L'installazione ed il funzionamento di apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora e visiva all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in pubblici esercizi non é soggetta al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, quando i trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e non siano svolti in locali appositamente allestiti o a ciò destinati in via esclusiva.

L'uso degli apparecchi radio o di riproduzione sonora in genere deve cessare dalle ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico abilitato, oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi gli apparecchi potranno essere usati fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse.

L'utilizzo di apparecchi televisivi é soggetto alle seguenti modalità:

- a) gli apparecchi televisivi devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
- a)b) devono essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
- a)c) gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dall'esterno del locale e devono essere tenuti a basso volume;
- a)d) l'uso degli apparecchi deve cessare a partire dalle ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato (da attestarsi tramite perizia giurata da tecnico abilitato) oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi gli apparecchi potranno essere usati fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse;
- a)e) durante le trasmissioni non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi, con la disposizione in fila di sedie o panche, in una sala televisiva vera e propria;
- a)f) non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori per la visione dei programmi sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;

L'esercizio prolungato oltre le ore 23.00 delle succitate attività di trattenimento é soggetto a comunicazione da parte del titolare del pubblico esercizio, il quale dovrà produrre al Settore Attività produttive la perizia giurata di un tecnico abilitato comprovante l'insonorizzazione del locale.

## Art. 82 - trattenimenti musicali e simili

La realizzazione di trattenimenti musicali e simili, esclusi i trattenimenti danzanti, all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in pubblici esercizi è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773. Qualora i trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale di somministrazione e non siano svolti in locali appositamente allestiti o a ciò destinati in via esclusiva, l'esercizio di detta attività non è assoggettato alla licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

L'esercizio di dette attività dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il volume sonoro deve essere contenuto in modo da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;
- 1.2. l'attività di trattenimento deve cessare entro le ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato (da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico abilitato) oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi il trattenimento potrà essere protratto fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse.
- 1.3. gli impianti elettrici devono essere realizzati da personale abilitato ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge (legge n. 46/1990);
- 1.4. l'uso di strumenti o riproduttori di suoni e altoparlanti in genere è consentito solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- 1.5. non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti suesposti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- 1.6. è vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela e il trattenimento rispetto all'attività principale.

Sono fatte salve le applicazioni delle maggiori sanzioni pecuniarie, nonché di quelle accessorie, previste in caso di violazione di specifiche norme di legge, e con particolare riferimento all'art. 10, 2° e 3° comma, della legge 447/1995 e all'art. 659 del codice penale.

Nel caso in cui l'esercizio delle attività comporti inquinamento acustico o disturbo della quiete pubblica, si procederà alla riduzione dell'orario di esercizio dell'attività a norma dell'articolo 5 della legge regionale 14.9.1994, n. 40, fatte salve le sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

## TITOLO VII°

### NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

## Art. 83 - Accertamento - contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili le norme della procedura relativa alla legge 24/11/1981 n. 689.

## Art. 84 - Rimessione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, l'Autorità Comunale preposta potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. In caso di inadempimento, l'Autorità Comunale preposta potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati con procedura prevista per legge.

#### Art. 85    sequestro

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il Comando Polizia Municipale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### Art. 86 - Importi contravvenzionali da versarsi per le violazioni al presente regolamento

In riferimento agli artt. 14 e seguenti della L. 689/81 il trasgressore é ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore della violazione le sottoelencate somme riferite ai singoli artt. secondo la procedura di cui alla L. 689/91.

Vedi allegato elenco violazioni

Le modifiche degli importi contravvenzionali potranno avvenire periodicamente con deliberazioni della Giunta Comunale.

### TITOLO VIII° DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 87 - Abrogazione di norme preesistenti

Il presente Regolamento abroga:

- 1) il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Podestà di Quinto di Treviso in data 12.07.1930.
- 1)2) Ogni altra disposizione regolamentare, ordinanza, consuetudine comunale riguardante le materie disciplinate dal presente regolamento o contraria o incompatibile con lo stesso .

SANZIONI AMMINISTRATIVE DETERMINATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 31/05/2002 DA PAGARSI NELLE MANI DELL'ACCERTATORE PER LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA APPROVATO DALLO STESSO ORGANO IN DATA 31/05/2002 - ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.

		IMPORTO OBLAZIONE	
		da euro	a euro
Ostensibilità e validità dei titoli	Art. 4	25	150
Divieto di occupare il suolo	Art. 6	50	300
Domande per l'occupazione del suolo	Art. 7	50	300
Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Art. 8	50	300
concessioni per l'occupazione del suolo	Art. 9	25	150
Installazione di tende solari	Art.10	50	300
manifesti - striscioni pubblicitari	Art.11	50	300
Collocamento di tavoli - sedie - piante ornamentali - merci o altro	Art. 12	50	300
Esposizione di derrate all'esterno dei negozi	Art. 13	25	150
Disposizioni generali	Art. 14	50	300
Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	Art. 15	25	150
Cura e manutenzione di scarpate fossi e terreni			
estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	Art. 16	50	300
Atti contrari al decoro e alla decenza	Art. 17	25	150
Manutenzione degli edifici	Art. 18	50	300
Deturpamento di edifici pubblici e privati	Art. 19	100	600
Distribuzione di manifesti	Art. 20	25	150
Cartelli - iscrizioni - targhe – proiezioni e notiziari luminosi	Art. 21	50	300
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	Art. 22	25	150
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	Art. 23	25	150
Battitura di panni e tappeti	Art. 24	25	150
pulizia di anditi-vetrine-negozi-esercizi e abitazioni	Art. 25	25	150
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	Art. 26	25	150
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	Art. 27	25	150
Trasporto di materiali di facile dispersione	Art. 28	25	150
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	Art. 29	25	150
Scarico di residui di costruzione e riparazioni	Art. 30	100	600
Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere	Art. 31	50	300
Trattamenti con presidi sanitari	Art. 32	50	300
Altri atti vietati	Art. 33	25	150
Viali e giardini pubblici	Art. 34	25	150
Vasche e fontane	Art. 35	25	150
Caravan - autocaravan - tende - carri abitazione e accampamenti	Art. 36	50	300
Alberi e siepi	Art. 37	50	300
Spigolatura e raccolta di frutti caduti	Art. 38	25	150
Pascolo abusivo nei fondi privati	Art. 39	25	150
Pascolo lungo le strade	Art. 40	50	300

IMPORTO OBLAZIONE  
da euro            a euro

Disposizioni di carattere generale	Art. 41	25	150
Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni	Art. 42	25	150
Custodia e detenzione di cani o di altri animali	Art. 43	25	150
Distanze degli allevamenti non intensivi e concimaie	Art. 44	50	300
Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	Art. 45	50	300
Cattura dei cani e di altri animali	Art. 46	25	150
Molestia agli animali	Art. 47	25	150
Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali	Art. 48	25	150
Impianti e uso Di macchinari	Art. 49	25	150
Segnalazioni sonore - sirene e campane	Art. 50	25	150
Dispositivi sonori di allarme	Art. 51	25	150
Attivita' rumorose vietate	Art. 52	25	150
Attivita' professionali rumorose ed incommode	Art. 53	25	150
Rilevamento e repressione delle attivita' rumorose	Art. 54		
Mestieri girovaghi	Art. 55	25	150
Trasporto di oggetti	Art. 56	25	150
Circolazione e trasporto di animali pericolosi	Art. 57	50	300
Deposito di cicli - carrozzelle - carriole	Art. 58	25	150
Rovino di parti od accessori di fabbricatI	Art. 59	50	300
Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	Art. 60	25	150
Protezioni in occasione di lavori	Art. 61	25	150
Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse	Art. 62	50	300
Apertura di botole e chiusini	Art. 63	25	150
Pitture e verniciature fresche	Art. 64	25	150
Esposizioni	Art. 65	25	150
Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento	Art. 66	50	300
Carichi sospesi	Art. 67	50	300
Recinzioni	Art. 68	25	150
Luminarie e cavi elettrici	Art. 69	25	150
Uso e manomissione di segnali	Art. 70	25	150
Detenzione e deposito di materie infiammabili	Art. 71	50	300
Impianti - contatori e bombole del gas	Art. 72	100	600
Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	Art. 73	25	150
Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	Art. 74	50	300
Uso delle risorse idriche potabili	Art. 75	25	150
Obbligo di vendita	Art. 76	25	150
Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	Art. 77	25	150
Carta da avvolgere	Art. 78	25	150
Contegno degli esercenti il commercio	Art. 79	25	150
Chiusura temporanea di negozi - laboratori – esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico	Art. 80	25	150
Utilizzo di apparecchi radio televisivi	Art. 81	100	600
trattenimenti musicali e simili	Art. 82	100	600

## indice articoli

### TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Disciplina dei servizi di polizia urbana	PAG. 2
Art. 2 -	Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	PAG. 2
Art. 3 -	Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli	PAG. 2
Art. 4 -	Ostensibilità e validità dei titoli	PAG. 3
Art. 5 -	Sospensione - Revoca e Decadenza dei titoli	PAG. 3

### TITOLO II° - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO.

Art. 6 -	Divieto di occupare il suolo	PAG. 4
Art. 7 -	Domande per l'occupazione del suolo	PAG. 4
Art. 8 -	Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	PAG. 4
Art. 9 -	Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo	PAG. 4
Art.10 -	Installazione di tende solari	PAG. 5
Art.11 -	Installazione di insegne - targhe - vetrine - manifesti - striscioni pubblicitari	PAG. 5
Art. 12 -	Collocamento di tavoli - sedie - piante ornamentali - merci o altro	PAG. 5
Art. 13 -	Esposizione di derrate all'esterno dei negozi	PAG. 6

### TITOLO III° - NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 14 -	Disposizioni generali	PAG. 6
Art. 15 -	Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	PAG. 6
Art. 16 -	Cura e manutenzione di scarpate fossi e terreni estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	PAG. 6
Art. 17 -	Atti contrari al decoro e alla decenza	PAG. 7
Art. 18 -	Manutenzione degli edifici	PAG. 7
Art. 19 -	Deturpamento di edifici pubblici e privati	PAG. 7
Art. 20 -	Distribuzione di manifesti	PAG. 8
Art. 21 -	Cartelli - iscrizioni - targhe - proiezioni e notiziari luminosi	PAG. 8
Art. 22 -	Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	PAG. 8
Art. 23 -	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	PAG. 8
Art. 24 -	Battitura di panni e tappeti	PAG. 8
Art. 25 -	pulizia di anditi-vetrine-negozi-esercizi e abitazioni	PAG. 9
Art. 26 -	Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	PAG. 9
Art. 27 -	Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani e compostaggio domestico	PAG. 9
Art. 28 -	Trasporto di materiali di facile dispersione	PAG. 9

Art. 29 -	Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	PAG. 9
Art. 30 -	Scarico di residui di costruzione e riparazioni	PAG. 10
Art. 31 -	Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere	PAG. 10
Art. 32 -	Trattamenti con presidi sanitari	PAG. 11
Art. 33 -	Altri atti vietati	PAG. 11
Art. 34 -	Viali e giardini pubblici	PAG. 12
Art. 35 -	Vasche e fontane	PAG. 12
Art. 36 -	Caravan - autocaravan - tende - carri abitazione e accampamenti	PAG. 13

#### TITOLO IV° - POLIZIA RURALE

Art. 37 -	Alberi e siepi	PAG. 13
Art. 38 -	Spigolatura e raccolta di frutti caduti	PAG. 13
Art. 39 -	Pascolo abusivo nei fondi privati	PAG. 13
Art. 40 -	Pascolo lungo le strade	PAG. 13

#### TITOLO V° - QUIETE E SICUREZZA

Art. 41 -	Disposizioni di carattere generale	PAG. 14
Art. 42 -	Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni	PAG. 14
Art. 43 -	Custodia e detenzione di cani o di altri animali	PAG. 14
Art. 44 -	Distanze degli allevamenti ad uso familiare e concimaie	PAG. 14
Art. 45 -	Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	PAG. 15
Art. 46 -	Cattura dei cani e di altri animali	PAG. 15
Art. 47 -	Molestia agli animali	PAG. 15
Art. 48 -	Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali	PAG. 15
Art. 49 -	Impianti e uso Di macchinari	PAG. 15
Art. 50 -	Segnalazioni sonore - sirene e campane	PAG. 16
Art. 51 -	Dispositivi sonori di allarme e pubblicità sonora	PAG. 16
Art. 52 -	Attività rumorose vietate	PAG. 16
Art. 53 -	Attività professionali rumorose ed incombode	PAG. 17
Art. 54 -	Rilevamento e repressione delle attività rumorose	PAG. 17
Art. 55 -	Mestieri girovaghi	PAG. 17
Art. 56 -	Trasporto di oggetti	PAG. 17
Art. 57 -	Circolazione e trasporto di animali pericolosi	PAG. 17
Art. 58 -	Deposito di cicli - carrozzelle - carriole	PAG. 18
Art. 59 -	Rovino di parti od accessori di fabbricati	PAG. 18
Art. 60 -	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	PAG. 18
Art. 61 -	Protezioni in occasione di lavori	PAG. 18
Art. 62 -	Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse	PAG. 18
Art. 63 -	Apertura di botole e chiusini	PAG. 19
Art. 64 -	Pitture e verniciature fresche	PAG. 19
Art. 65 -	Esposizioni	PAG. 19
Art. 66 -	Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento	PAG. 19

Art. 67 -	Carichi sospesi	PAG. 19
Art. 68 -	Recinzioni	PAG. 19
Art. 69 -	Luminarie e cavi elettrici	PAG. 19
Art. 70 -	Uso e manomissione di segnali	PAG. 20
Art. 71 -	Detenzione e deposito di materie infiammabili	PAG. 20
Art. 72 -	Impianti - contatori e bombole del gas	PAG. 20
Art. 73 -	Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	PAG. 21
art. 74 -	Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	PAG. 21
Art. 75 -	Uso delle risorse idriche potabili	PAG. 22

#### TITOLO VI° - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 76 -	Obbligo di vendita	PAG. 22
Art. 77 -	Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	PAG. 22
Art. 78 -	Carta da avvolgere	PAG. 22
Art. 79 -	Contegno degli esercenti il commercio	PAG. 22
Art. 80 -	Chiusura temporanea di negozi - laboratori - esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico	PAG. 23
Art. 81 -	Utilizzo di apparecchi radio televisivi	PAG. 23
Art. 82 -	trattenimenti musicali e simili	PAG. 23

#### TITOLO VII° - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 83 -	Accertamento - contestazione e definizione delle trasgressioni	PAG. 24
Art. 84 -	Rimessione in pristino	PAG. 24
Art. 85 -	Sequestro e custodia di cose	PAG. 24
Art. 86 -	Importi contravvenzionali da versarsi per le violazioni al presente regolamento	PAG. 25

#### TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 -	Abrogazione di norme preesistenti	PAG. 25
-----------	-----------------------------------	---------

SANZIONI AMMINISTRATIVE DETERMINATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 31/05/2002 DA PAGARSI NELLE MANI DELL'ACCERTATORE PER LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA APPROVATO DALLO STESSO ORGANO IN DATA 31/05/2002 - ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE. PAG. 26

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n° 21 del 31/05/2002. E' stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 12/06/2002 al 27/06/2002 ed è divenuta esecutiva in data 23/06/2002.